

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 14 marzo 2018

Prot. n. 1112 OR/bt

Spett. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Direzione Generale Sviluppo Rurale <u>alla c.a. Dott. Emilio GATTO</u> ROMA

Oggetto: revisione del PAN-Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei

fitofarmaci.

Segnalazione di criticità e rimedi.

e-mail: disr5@politicheagricole.it c.petricca@politicheagricole.it p.falzarano@politicheagricole.it

Con riferimento alla nota di codesta Direzione Generale del 23 febbraio u.s., di pari oggetto, si trasmettono in allegato le principali criticità rilevate nell'applicazione del PAN nonché proposte per rimediarvi.

Per quanto di competenza dello scrivente, una delle principali criticità è rappresentata dal mancato coordinamento del PAN con i profili ordinamentali degli Albi professionali del settore agrario (*Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, Agronomi e Forestali, Periti agrari*), nelle cui competenze è per tutti presente -*sebbene variamente declinata*- l'attività di consulenza fitosanitaria. Più precisamente:

- per gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati le competenze fitoiatriche sono previste dall'art. 11 co. 1 lett. g) della legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni che recita:

"l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;";



- per gli iscritti nell'Albo degli Agronomi e Forestali le competenze fitoiatriche sono previste dall'art. 2 co. 1 lett. i) della legge 7 gennaio 1976 n. 3 e successive modificazioni che recita:
  - "i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, **la difesa fitoiatrica**, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;";
- per gli iscritti nell'Albo dei Periti agrari le competenze fitoiatriche sono previste dall'art. 2 co. 1 lett. f) della legge 28 marzo 1968 della legge 434 e successive modificazioni che recita:

"la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;".

L'attuale stesura del PAN, non tenendo conto del quadro legislativo nazionale relativo agli Albi professionali, ha determinato un significativo conflitto fra gli iscritti nei menzionati Albi, in possesso di una abilitazione statale all'esercizio dell'attività di "Consulente fitosanitario", apparentemente disconosciuta dal PAN (*illegittimamente, secondo la gerarchia delle fonti del diritto*), conflitto sfociato in sede giudiziaria con rilevanti effetti: alla data attuale si registrano ben 12 provvedimenti giudiziari (*quelli riferiti alla categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono i seguenti: a. Ordinanza TAR Lazio n. 4585/2015; b. ordinanza Consiglio di Stato n. 5728/2015; c. sentenza TAR Lazio n. 12733/2016; d. ordinanza Consiglio di Stato n. 1675/2017. Gli altri sono riferiti ad analoghi ricorsi presentati da Agronomi e Periti agrari)* e, sebbene gli esiti siano stati tutti favorevoli all'Amministrazione resistente, si è in attesa delle ultime 3 pronunce di merito del Consiglio di Stato le quali, ove riconoscessero le ragioni degli Albi professionali ricorrenti, determinerebbero una seria condizione di criticità del PAN, invece evitabile qualora le proposte qui allegate trovassero accoglimento.

Va detto che due Regioni (*Calabria e Sardegna*) utilizzando i poteri loro conferiti, hanno cercato di stemperare il contenzioso autonomamente provvedendo ad armonizzare il PAN alle leggi ordinamentali delle professioni, con l'automatico rilascio delle certificazioni di utilizzatore, distributore e consulente fitosanitario agli iscritti negli Albi professionali (*peraltro esattamente come prevedevano le precedenti disposizioni, ex-DPR n. 290/2001 e successive modificazioni*).

A favore dell'accoglimento delle proposte formulate dallo scrivente milita anche il radicale mutamento nell'orientamento del MIPAAF riguardo al riconoscimento della

competenza professionale degli iscritti negli Albi del settore agrario, determinatosi dopo il 2015. Più in particolare il Ministero:

- 1. Con il DM 3 febbraio 2016 recante "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura", attuativo del sistema previsto dall'art. 1-ter co. 1 del decreto-legge n. 91/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 il MIPAAF ha nettamente distinto le modalità attraverso le quali un soggetto può svolgere l'attività di "Consulente aziendale": automaticamente, se è iscritto in un Albo professionale del settore agrario (in relazione al fatto che le leggi ordinamentali contemplano espressamente questa competenza); previo svolgimento di uno specifico percorso formativo, per tutti i soggetti con adeguati titoli di studio ma non iscritti in Albi professionali.
- 2. Con la recente definizione dell'Accordo Stato-Regioni in materia di *standard* professionali e formativi per il Manutentore del verde, di cui all'art. 12 della legge n. 154/2016, il MIPAAF ha perorato la tesi di una differenziazione nella formazione: <u>automatica</u> per gli iscritti negli Albi professionali del settore agrario (*in relazione al fatto che le rispettive leggi ordinamentali contemplano espressamente questa competenza*); <u>a seguito della frequenza di specifici corsi regionale per tutti gli altri soggetti.</u>

Le proposte allegate alla presente si ispirano ai provvedimenti ministeriali indicati ai punti precedenti e mirano:

- 1. A ricostruire un armonico rapporto fra il PAN e le leggi ordinamentali delle professioni del settore agrario, distinguendo fra i soggetti *ex-lege* abilitati allo svolgimento dell'attività e quelli che non lo sono e debbono acquisire le qualifiche.
- 2. Per l'effetto, a far cessare immediatamente ogni forma di contenzioso giudiziario, con l'automatica decadenza dei ricorsi in essere per il venire meno delle ragioni del contendere.
- 3. Rendere coerente e non sovrapposto il sistema dell'aggiornamento dei "Consulenti fitosanitari" previsto dal PAN con il sistema di formazione continua obbligatoria previsto dal DPR n. 137/2012 per gli iscritti in Albi professionali, al riguardo mutuando quanto previsto dal MIPAAF all'art. 4 co. 5 del DM 3 febbraio 2016.

Nel confermare la massima disponibilità ad essere sentiti e collaborare, anche informalmente, con la Direzione in indirizzo nella stesura dei testi, si ringrazia per l'attenzione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)

Allegato



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR V

## Proposte di modifica del Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Si prega di compilare una riga per ogni proposta specificando la natura della modifica (editoriale/sostanziale) ed inserendo il numero delle righe da modificare evidenziando le aggiunte in grassetto e le cancellazioni in barrato.

N° riga	Tipo di osservazione (editoriale/ sostanziale)	Modifiche e/o integrazioni proposte	Motivazione	Portatore di interesse
92-93	sostanziale	naturali protette, gli ordini e collegi professionali del	Gli albi professionali del settore agrario, al quale risultano	Collegio Nazionale
		settore agrario, gli operatori agricoli e ogni altro	iscritti il maggior numero di fitoiatri ed esperti nel settore	degli Agrotecnici e
		utilizzatore di prodotti fitosanitari, i produttori e i	liberi professionisti vengono così pienamente coinvolti	degli Agrotecnici
		distributori di prodotti fitosanitari	nell'attuazione del PAN.	laureati
140-142	sostanziale	I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e alla	Ai sensi del DPR n. 137/2012 i professionisti ordinistici	Collegio Nazionale
		scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa	sono tenuti alla formazione continua obbligatoria che, in	degli Agrotecnici e
		verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di	tal modo, viene finalizzata e conformata alla prescrizione di	degli Agrotecnici
		aggiornamento, anche organizzati dagli ordini e collegi	aggiornamento richiesto dal PAN.	laureati
		professionali del settore agrario per i propri iscritti.		

Nuovo	sostanziale	9. Sono esentati dall'obbligo di frequenza dei corsi e	Le leggi istitutive degli Albi del settore agrario prevedono,	Collegio Nazionale
igo		dell'esame finale di utilizzatore professionale,	per i professionisti ivi iscritti, l'abilitazione statale	degli Agrotecnici e
70/BIS		distributore e consulente gli iscritti in ordini e collegi	all'esercizio dell'attività di consulenza fitopatologica; in	degli Agrotecnici
		professionali del settore agrario, comunque soggetti	ragione di tale previsione gli Agrotecnici ed i soggetti	laureati
		all'aggiornamento periodico da attuarsi anche con la	iscritti in Albi similari erano esentati, dalla normativa	
		formazione continua di cui all'art. 7 del DPR 7agosto	precedente al PAN (il DPR n. 290/2001 e successive	
		2012 n. 137.	modificazioni in materia di autorizzazioni alla produzione,	
			alla immissione in commercio ed alla vendita dei prodotti	
			sanitari), da qualunque esame o corso regionale per	
			l'ottenimento del certificato all'acquisto ed alla vendita dei	
			fitofarmaci.	
			Le leggi ordinamentali degli Albi professionali del settore	
			prevedono per tutti i professionisti ordinistici agrari le	
			attività fitoiatriche e di consulenza fitopatologica come	
			"attività tipica", acquisita attraverso un esame di Stato	
			abilitante alla professione, che non necessita di alcun altro	
			percorso autorizzativo; la circostanza che il PAN non abbia	
			recepito quanto prevedono gli ordinamenti professionali	
			ha provocato un rilevante contenzioso giudiziario -al TAR	
			ed al Consiglio di Stato- che non si è ancora	
			definitivamente concluso.	
			Per gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici	
			laureati le competenze fitoiatriche sono previste dall'art.	
			11 co. 1 lett. g) della legge 6 giugno 1986 n. 251 e	
			successive modificazioni che recita:	
			- "l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi	
			fitosanitari e di lotta integrata;".	
			Per gli iscritti nell'Albo degli Agronomi e Forestali le	
			competenze fitoiatriche sono previste dall'art. 2 co. 1 lett.	
			i) della legge 7 gennaio 1976 n. 3 e successive modificazioni	
			che recita:	
			- "i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle	
			piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento	
			degli animali, nonché la conservazione, il commercio,	
			l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;".	
			Infine per gli iscritti nell'Albo dei Periti agrari le	
			competenze fitoiatriche sono previste dall'art. 2 co. 1 lett.	
			f) della legge 28 marzo 1968 della legge 434 e successive	

225-227	sostanziale	Fermo restando quanto previsto al paragrafo A.1.1 punto 9, possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di consulente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012.	modificazioni che recita:  - "la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;".  Vedi nota precedente riferita al nuovo rigo 170/bis.	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
260-261	sostanziale	Le Regioni e le Province autonome, fermo quanto previsto al paragrafo A.1.1. punto 9, possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall'esame i seguenti soggetti:	Vedi nota precedente riferita al nuovo rigo 170/bis.	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
284-285	sostanziale	L'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso specifici corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione; per gli iscritti negli ordini e collegi l'attività di aggiornamento può essere svolta anche nell'ambito della formazione continua professionale, certificata dai rispettivi ordini e collegi di appartenenza.	Ai sensi del DPR n. 137/2012 i professionisti ordinistici sono tenuti alla formazione continua obbligatoria che, in tal modo, viene finalizzata e conformata alla prescrizione di aggiornamento richiesto dal PAN.	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
351-353	sostanziale	Le Regioni e le Province autonome programmano moduli formativi che prevedono unità didattiche comuni a tutti i soggetti ed unità didattiche specifiche per utilizzatori professionali, per distributori e per consulenti; gli ordini e collegi professionali del settore agrario tengono conto di quanto previsto dalla programmazione regionale ai fini della formazione continua dei propri iscritti.	Ai sensi del DPR n. 137/2012 i professionisti ordinistici sono tenuti alla formazione continua obbligatoria che, in tal modo, viene finalizzata e conformata alla prescrizione di aggiornamento richiesto dal PAN; con questa modifica gli Albi professionali di settore devono conformare i loro moduli di formazione continua alla specifica didattica del PAN.	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
390-393	sostanziale	Le competenti Autorità regionali e provinciali hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C. Il periodo di sospensione è stabilito dalle competenti Autorità regionali e provinciali in relazione alle inadempienze riscontrate ed è comunicato agli ordini e collegi ai quali i soggetti sospesi siano eventualmente iscritti per le valutazioni disciplinari conseguenti.	Gli iscritti agli ordini e collegi sono tenuti al pedissequo rispetto della deontologia professionale la cui violazione comporta sanzioni, anche severe che possono arrivare anche alla radiazione. La modifica si propone di coordinare le misure sanzionatorie previste nel PAN con la giurisdizione domestica tipica degli Albi professionali, per il migliore funzionamento dello stesso PAN.	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

1087- 1088	sostanziale	valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità rispettando le dosi riportate in etichetta.	Secondo le norme i prodotti vanno utilizzati secondo le dosi riportate in etichetta.	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
1216- 1217	sostanziale	i trattamenti diserbanti sono vietati e <b>ove possibile</b> sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate al precedente paragrafo A.5.6;	Sono disponibili sul mercato diversi prodotti autorizzati per l'impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, che hanno ottenuto l'autorizzazione dopo aver dimostrato usi sicuri secondo la valutazione del rischio. L'utilizzo di questi prodotti, di norma con basso periodo di carenza, può essere valutato come idoneo rispetto a metodi alternativi, più costosi, e talvolta forieri di problematiche (urti di macchine falciatrici su alberature, ecc).	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
1554- 1556	sostanziale	Promuovere l'assistenza tecnica e la consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria integrata, anche attraverso l'eventuale attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento, valutando la collaborazione ed il coinvolgimento degli ordini e collegi professionali del settore agrario.	La modifica proposta è volta a favorire il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici o tenuti a perseguire finalità pubblicistiche per una migliore attuazione del PAN, sebbene subordinando detto coinvolgimento alla valutazione degli Enti primariamente competenti.	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
1905	sostanziale	- assicura le relazioni con gli stakeholders, con particolare riguardo agli ordini e collegi professionali del settore agrario;	La modifica proposta è volta a favorire il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici o tenuti a perseguire finalità pubblicistiche per una migliore attuazione del PAN, sebbene subordinando detto coinvolgimento alla valutazione degli Enti primariamente competenti.	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati